

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati

Dott. Carlo NOCELLA Presidente

" Michelangelo D'ALBERTO Rel. Consigliere

" Mario VACCARO "

" Nicola CARUCCI "

" Salvatore NARDINO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

IAC ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma - Via Girolamo da Carpi, 6 - presso l'Avv. Pietro Guerra, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pesce giusta procura speciale atti notar Udo Anton di Wuppertal del 2-5-1986 Rep. 767-86

- ricorrente -

contro

PARODI Giorgio, elettivamente domiciliato in Roma - V.le Mazzini, 146

- presso l'Avv. Spaziani Testa Ezio, che, unitamente all'Avv. Federico Dalla Cola, lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

- CONTRORICORRENTE -

Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 11-12-1985, dep. il 15-2-1986 (R.G. n. 301-85);

udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 28-10-1987 - la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. D'Alberto;

Udito l'Avv. Pesce;

udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Paolo Dettori, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Milano per decreto di ingiunzione, Giorgio Parodi, già dipendente della s.r.l. JAC ITALIA con qualifica di dirigente commerciale, esponeva che il Collegio di conciliazione ed arbitrato, istituito a norma del C.C.N.L. 22.12.1981 per i dirigenti commerciali, aveva, con lodo del 4.10.1984, dichiarato ingiustificato il suo licenziamento per difetto del requisito della motivazione contestuale ed aveva condannato la soc. JAC al pagamento di una indennità supplementare pari a nove mensilità di preavviso.

Il Pretore del lavoro emetteva decreto di ingiunzione a favore dell'istante Parodi e a carico della s.r.l. JAC ITALIA per la somma di L. 39.980.205=.

Nel citato lodo del 4.10.1984 si precisava che Giorgio Parodi era stato licenziato con nota del 27.4.84 scritta in tedesco su carta non intestata e senza l'indicazione dei motivi; che la Società aveva poi ribadito il licenziamento con nota del 4.5.84; che lo stesso Parodi aveva eccepito la carenza di motivazione con nota del 16.5.84; infine che solo con nota pervenuta il 26.5.84 la Società aveva fornito una motivazione, rilevando però che questa era ampiamente nota ad esso Parodi e che non era stata esplicitata soltanto per motivi di riservatezza e a tutela dello stesso dirigente; riteneva quindi il Collegio arbitrale che non era stato rispettato il requisito essenziale

della contestuale motivazione posto dal contratto collettivo ed in relazione a ciò sanciva a carico della Società l'erogazione di una indennità supplementare.

Con ricorso del 14.11.1984 al Pretore di Milano la soc. JAC proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e, premesso che aveva già reso noto a a Giorgio Parodi la motivazione del licenziamento già prima della sua comunicazione e che lo aveva convenuto in altro giudizio per risarcimento di danni, esponeva: che il lodo de quo, ancorché emesso da un Collegio arbitrale definito nella contrattazione collettiva come "arbitrato irrituale", in realtà concludeva "un procedimento decisionale formale ... (ex) art. 808 e segg. del cod. proc. civ." e quindi poteva essere reso esecutivo con le modalità di cui all'art. 825, c.p.c., e non con il procedimento per ingiunzione; che il Collegio arbitrale presuppone uno specifico accordo delle parti, non essendo sufficiente la previsione del contratto collettivo; che il contratto non poneva la sanzione della invalidità del recesso in caso di mancanza della motivazione; che questa, comunque, era stata fornita sia prima che dopo. La Società chiedeva quindi la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.

Resisteva G. Parodi, rilevando che l'opposizione non riguardava alcuna delle censure astrattamente opponibili alla pronuncia per arbitri e chiedeva il rigetto della opposizione.

Il Pretore, con la sentenza del 24.4.1985 rigettava l'opposizione; qualificato come irrituale l'arbitrato de quo, rilevava che la valutazione della "ingiustificatezza del licenziamento", non poteva non riguardare anche i requisiti formali, e che conseguentemente il lodo si palesava legittimo.

Avverso la detta sentenza interponeva appello la Soc. JAC ITALIA, deducendo: che nella specie trattasi di arbitrato rituale contra legem ex art. 806 c.p.c.; che il Collegio arbitrale aveva operato una interpretazione della norma contrattuale "equivalente nell'ordinamento giuridico alla norma di legge (art. 1372 cod. civ.)", nel momento in cui aveva valutato il requisito della motivazione, e con ciò aveva ecceduto i limiti del mandato; che, comunque, G. Parodi aveva avuto sicura e preventiva conoscenza delle motivazioni del recesso; che pertanto il provvedimento arbitrale era da ritenere nullo.

Con rituale memoria difensiva l'appellato contrastava il gravame, di cui chiedeva il rigetto, deducendo, tra l'altro, che, nel caso, il problema sulla qualificazione dell'arbitrato, se rituale o irrituale, non aveva ragione d'essere, atteso che le stesse parti contraenti, all'art. 24, lettera a) "dichiarano espressamente, e di ciò si danno atto, che l'arbitrato è irrituale" (pag. 7 di detta memoria).

L'appello era rigettato dall'adito Tribunale di Milano con sentenza 11 dicembre 1985-15 febbraio 1986, nella cui parte motiva è precisato, tra l'altro:

che in assenza di tutela legale in materia di licenziamenti individuali per il personale avente la qualifica di dirigente, "il C.C.N.L. 22 dicembre 1981 per i dirigenti di aziende commerciali ha istituito un collegio di conciliazione e arbitrato (art. 24) della natura irrituale, secondo la definizione contenuta nella stessa fonte collettiva (art. 24 u.c. lett. a)";

- che, inoltre, tale contratto:

"1) pone limiti convenzionali al potere di licenziamento, stabilendo che esso deve essere formulato per iscritto (ex art. 25 co. 1°) e deve contenere la motivazione contestuale (art. 27 co. 1°);

2) definisce le doglianze tipiche che il dirigente può contestare al disposto licenziamento, individuandole nella carenza di motivazioni contestuali e nella inadeguata giustificazione (art. 27 co. 2);

- 3) disciplina quindi compiutamente la procedura arbitrale (art. 27 co. 3 e segg.);
- 4) descrive infine con chiarezza la funzione del lodo, stabilendo che il Collegio con motivato giudizio, ove riconosca che il licenziamento è ingiustificato ... disporrà ... a favore del dirigente e a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare ... in misura graduabile... (art. 24 commi 15 e 16).

Contro questa sentenza la soccombente Società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi di annullamento.

Giorgio Parodi ha proposto controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di ricorso-denunciandosi violazione degli artt. 806 e segg. c.p.c., in relazione all'art. 1 dello stesso codice e all'art. 25 Cost. nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia - si assume che il Giudice di appello ha ommesso di valutare la doglianza secondo cui, "nel caso, il modello di attuazione del cosiddetto arbitrato irrituale riportava alle caratteristiche del procedimento (e della decisione) previste ... per l'arbitrato c.d. rituale", ed ha erroneamente considerato "la sufficienza del nomen iuris ..., contenuto nell'art. 27, terzo comma, C.C.N.L.,.... elemento decisorio della questione che, al contrario, non era posta sulla valutazione della norma, ma in riferimento al fatto attuativo della stessa e ciò il lodo ed il procedimento attraverso il quale, in concreto, la decisione (di condanna) era stata assunta... Il lodo, quindi, non poteva costituire la prova scritta di cui all'art. 633 cod. proc. civ., ma doveva essere riconosciuto nei modi e termini dell'art. 825 cod. proc. civ.". Con il secondo mezzo si denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 1322, codice civile, in relazione agli artt. 1325 e 1703 dello stesso codice e agli artt. 156 e 633, c.p.c., nonché omessa motivazione "in relazione a questione rilevante per la decisione", e si deduce che il Giudice di appello ha erroneamente ritenuto legittima la decisione degli arbitri, i quali avevano stabilito "la equivalenza della mancanza di motivazione (scritta) contestuale alla ingiustificatezza del licenziamento.

E ciò, si soggiunge, nonostante che:

- a) la motivazione scritta "avesse raggiunto il destinatario" prima dell'instaurazione del contraddittorio, in sede arbitrale e prima dell'esaurirsi del rapporto di lavoro alla data accettata dal dirigente licenziato ...";
- b) la suddetta equivalenza fosse ingiustificata avuto riguardo alla funzione che la motivazione scritta ha nel sistema contrattuale;
- c) la lettera del licenziamento, "anche se inviate in tre riprese (testo iniziale in tedesco, testo successivo in italiano, infine la motivazione)," avesse raggiunto lo scopo, con l'attuazione dell'interesse "tutelato dalla norma contrattuale (conoscenza della motivazione)".

Il ricorso non merita accoglimento.

Ritiene, infatti, la Corte, a confutazione delle surriferite censure proposte nel primo mezzo, che correttamente e con sufficiente (anche se scarna) motivazione il Giudice a quo abbia identificato di un arbitrato irrituale - siccome voluto ed espressamente previsto dalle parti sociali, con il C.C.N.L. 22 dicembre 1981 per i dirigenti di aziende commerciali - avendo, lo stesso Giudice sostanzialmente posto a base del proprio legittimo convincimento, oltre all'affermazione di ritenere frustranea "ogni discussione sul punto", la inequivoca, suindicata qualificazione dell'arbitrato contenuta nella contrattazione collettiva e, quel che più conta, la menzionata, correlata disciplina sostanziale, dettata - come si è accennato nella narrativa che precede - dalla

stessa contrattazione, per essere applicata, su istanza del dirigente licenziato, dagli arbitri irrituali con una loro attività negoziale (cosiddetta di secondo grado).

E' appena il caso di ricordare, peraltro, che secondo la giurisprudenza ormai costante, si ha arbitrato rituale qualora sia conferito all'arbitro (o agli arbitri) il compito di risolvere controversie, determinate o determinabili, essenzialmente con gli stessi poteri ed obblighi e con gli stessi effetti propri dell'esercizio della funzione giurisdizionale; si ha arbitrato irrituale qualora all'arbitro o agli arbitri sia attribuito (normalmente attraverso un mandato collettivo) l'incarico di definire in via negoziale le contestazioni insorte tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole, transattiva o conciliativa, o mediante un negozio di accertamento, l'una dopo l'altro direttamente riconducibili alla volontà dei mandanti e da valere come contratto da essi concluso (cfr. Cass., 6 giugno 1975, n. 2273; 29 novembre 1978, n. 5651, 9 dicembre 1981, n. 6414; 12 agosto 1982, n. 4586; 8 febbraio 1985, n. 1028).

E l'incertezza in sede d'interpretazione di una clausola compromissoria e della correlativa qualificazione dell'arbitrato previsto dalle parti, va risolta nel senso che le stesse abbiano inteso prevedere un arbitrato irrituale, in considerazione del favore accordato alla competenza del giudice ordinario (v. Cass., 11 maggio 1982, n. 2945; 9 giugno 1983, n. 3956; 12 gennaio 1984, n. 268).

Giusta quanto è fondatamente accennato nella parte motiva della sentenza impugnata (pagg. 8-9), poi, in consonanza con un consolidato principio di diritto, sono inapplicabili ai dirigenti le norme limitative dei licenziamenti individuali poste dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, stabilendo la prima parte dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 (dichiarata legittima dalla Corte costituzionale con sent. 6 luglio 1972, n. 121) che le norme della legge medesima si applicano "nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'art. 2095 del codice civile".

Ne consegue che il licenziamento dei dirigenti trova la sua disciplina legale negli artt. 2118 e 2119, codice civile, e che eventuali limiti al recesso del datore di lavoro sono rimessi alla autonomia privata, collettiva o individuale.

Detti limiti, quindi, vanni individuati, qualora l'astratta eventualità abbia avuto concreta attuazione, nelle specifiche pattuizioni la cui interpretazione è istituzionalmente attribuita al giudice di merito (v. in tale sensi, fra altre, le sentt. 9 dicembre 1986, n. 7295, e 11 febbraio 1987, n. 1463, delle Sezioni Unite di questa Corte).

In riferimento alla denunciata "violazione degli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.", non va ommesso, peraltro, il rilievo che la questione inerente alla devoluzione della controversia alla cognizione di arbitri anziché del giudice ordinario, in forza di clausola compromissoria, attiene alla competenza od al merito della domanda, a seconda che si tratti di arbitrato rituale ovvero irrituale, e non alla giurisdizione (Cass., Sezioni Unite, 9 aprile 1986, n. 2469, e 29 novembre 1986, n. 7087). E va altresì riaffermato il principio secondo cui le clausole dei contratti collettivi, le quali prevedano, nelle controversie riguardanti, come nel caso, i rapporti senza fare espresso riferimento alla facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria, non sono per ciò stesso affette da nullità, giacché, avuto riguardo al precetto dell'art. 24 della Costituzione ed alle norme dettate dall'art. 5 della legge n. 533 del 1973 e dall'art. 6 della Convenzione europea 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), una tale facoltà è da ritenersi automaticamente inserita nelle dette clausole (v. Cass, 12 marzo 1985, n. 1948; 6 novembre 1986 n. 6534; 14 gennaio 1987, n. 214).

Quanto all'ultima censura formulata dalla Società nel primo mezzo in esame, l'inconsistenza del correlato assunto è palesata dal principio che questa Corte ha già avuto occasione di enunciare ed a tenore del quale un lodo arbitrale irrituale, ancorché la sua validità sia oggetto di contestazione in un giudizio in corso, costituisce prova scritta, idonea come fondamento per l'emanazione di un decreto ingiuntivo, in quanto la prova scritta richiesta dall'art. 633, c.p.c., può essere costituita anche da un documento privo di efficacia probatoria piena e l'emissione del decreto ingiuntivo non è preclusa dall'esistenza (1) ed all'esigibilità del credito (sent.

28 aprile 1975, n. 1628). Dal pari non fondate ravvisa la Corte le censure di cui al secondo mezzo di ricorso.

Non appare frustraneo, innanzi tutto, rilevare che nella parte motiva della sua pronunzia, il Giudice a quo, lungi dall'incorrere nel denunciato difetto di attività (per "omessa motivazione"), osserva, tra l'altro (dopo l'articolata menzione delle disposizioni contenute negli artt. 24, 25, 27 del C.C.N.L. 22 dicembre 1981 e indicate nella narrativa che precede):

- che, stante la menzionata disciplina contrattuale, deve considerarsi giustificata la decisione del Collegio arbitrale, il quale ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, la mancanza "di motivazione contestuale" del licenziamento e ha ricondotto tale vizio "alla categoria della ingiustificatezza", specificamente sanzionata dal contratto collettivo (pag. 10);

- che, "del resto ... in assenza di una disciplina legale, è proprio l'elemento della motivazione contestuale scritta che può consentire al dirigente di attivare la procedura in esame, in quanto determina la materia su cui dovrà innestarsi la successiva valutazione" (pagg. 10-11);

- che, secondo il meccanismo convenzionale di tutela, "sussiste l'obbligo tipico e specifico della forma scritta e della motivazione contestuale, e ciò importa che non possono considerarsi equipollenti forme diverse, quali la motivazione orale ovvero la motivazione scritta, comunicata addirittura dopo la promozione del procedimento arbitrale; se la motivazione contestuale appare finalizzata a consentire la formulazione di un giudizio di giustificatezza, è del tutto conseguente assimilare (2) alla mancanza di giustificazione" (pagg. 11-12).

Ora, alla luce di quanto esposto sin qui, ritiene la Corte che il secondo mezzo in esame sia insuscettibile di sortire alcun effetto, a prescindere dalla considerazione secondo cui nello stesso mezzo non risulta denunciata alcuna violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in relazione all'interpretazione di specifiche disposizioni del suindicato contratto collettivo di diritto comune data dal Giudice a quo: disposizioni a tenore delle quali, secondo il Tribunale, il licenziamento del dirigente di azienda commerciale, intimato senza la contestuale specificazione scritta dei motivi, è, per ciò stesso, ingiustificato, pur conservando la sua efficacia, e comporta l'obbligo del datore di lavoro del pagamento di un'indennità "supplementare".

E ciò, sia perché tali disposizioni della contrattazione collettiva pongono validi limiti al recesso del datore di lavoro del dirigente, da ritenere, come già precedentemente detto, legittimamente rimessi all'autorità privata (v. Cass. 14 gennaio 1987, n. 214); sia per l'assorbente rilievo che l'arbitrato irrituale - con la cui natura è compatibile il conferimento agli arbitri del potere di decidere la controversia secondo diritto - non è impugnabile per errore di diritto, ma soltanto per l'errore concernente la formazione della volontà degli arbitri, per cui essi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà, omettendo di considerare elementi della controversia, supponendone altri inesistenti o ritenendo pacifici fatti contestati e viceversa (v. Cass., 23 febbraio 1981, n. 1070; 12 dicembre 1981, n. 6582; 3 marzo 1984, n. 1500). Alla stregua delle suesposte considerazioni, in dipendenza delle quali appare superflua l'esplicita confutazione di

ogni altra argomentazione svolta nel ricorso e non direttamente qui esaminata con espressa, correlata motivazione, il gravame deve essere rigettato.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che è indicata in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente a pagare al resistente le spese di questo giudizio in L. 31.000=, oltre a L. 2.000.000 (duemilioni) per onorari di difesa.

Così deciso il 28 ottobre 1987.

(1) adde= "di contestazioni intorno all'esistenza" (2) adde= "la mancata motivazione per l'appunto" DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 SETTEMBRE 1988.